



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 2 marzo 2012

Prot. n. 838/ARA OR/ml  
**Circolare pubblica.**

Oggetto: decreto legge 24 gennaio 2012  
n. 1 - Art. 9.

Ai Presidenti dei Collegi locali degli  
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati  
LORO SEDI  
*e-mail*

Ai Presidenti delle Federazioni regionali  
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati  
LORO SEDI  
*e-mail*

Ai Consiglieri Nazionali  
LORO SEDI  
*e-mail*

e, p.c. Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO  
LORO SEDI  
*e-mail*

e, p.c. Agli iscritti nei Registri dei Praticanti  
LORO SEDI  
*e-mail*

Il comma 5 dell'art. 9 del decreto legge in oggetto determinato, allo stato in fase di conversione alle Camere, ridefinisce la durata del tirocinio professionale per tutti gli Albi professionali prevedendo che esso non possa *“essere superiore a diciotto mesi”*.

La richiamata disposizione, in vigore dal 24 gennaio scorso, ha effetti anche per quanto riguarda la durata del tirocinio professionale per l'accesso all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, che l'art. 1 della legge n. 251/1986 e successive modificazioni determinava in ventiquattro mesi, ma che oggi **deve ritenersi anch'esso ridotto a diciotto mesi** al massimo (*non essendo possibile attribuire al decreto legge n. 1/2012 un diverso effetto*).

**UFFICIO DI PRESIDENZA:** Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ - [www.agrotecnici.it](http://www.agrotecnici.it)

Tel. 0543.720.908 - Fax 0543.795.263 - E-MAIL: [agrotecnici@agrotecnici.it](mailto:agrotecnici@agrotecnici.it) - PEC: [agrotecnici@pecagrotecnici.it](mailto:agrotecnici@pecagrotecnici.it)

**SEDE:** presso il Ministero della Giustizia - Via Arenula, 71 - 00186 ROMA - Tel. 06.6813.4383 - 06.6885.2531 - 06.6885.2082

Ne consegue che gli iscritti nel Registro dei Praticanti tenuto dai Collegi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che abbiano già svolto diciotto mesi di tirocinio professionale devono essere cancellati dal Registro e dovrà essere loro rilasciato il nulla-osta per l'accesso agli esami abilitante alla professione.

I Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, a cui la legge demanda la tenuta dei Registri dei Praticanti, prima di procedere a quanto sopra indicato attenderanno prudentemente la definitiva conversione in legge del decreto n. 1/2012, che dovrebbe peraltro essere imminente in quanto sembra che il Governo voglia porre la fiducia sul provvedimento; la prudenza è imposta dall'esperienza recente, che ha dimostrato come talvolta le disposizioni iniziali dei decreti legge presentati dal Governo abbiano subito profonde modificazioni nell'*iter* parlamentare di conversione.

In ogni caso ove vi fossero praticanti che, in forza della nuova disposizione recata dall'art. 9 del decreto legge n. 1/2012, chiedessero la cancellazione dal Registro dei Praticanti ed il rilascio del nulla-osta per la sessione 2012 degli esami di abilitazione professionale, i Collegi locali in indirizzo sono tenuti a provvedervi, con l'accortezza di indicare nel nulla-osta la circostanza che la stessa viene rilasciata nelle more della definitiva conversione in legge del citato decreto n. 1/2012.

Lo scrivente Collegio Nazionale rimane comunque a disposizione dei Presidenti provinciali in indirizzo per eventuali ulteriori necessità informative.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
  
(Roberto Orlandi)